

STATUTO

**Federazione del Nord Est
Credito Cooperativo Italiano
Società Cooperativa**

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 29 ottobre 2020 e modificato con delibere assembleari del 05/02/2021 e del 16/10/2024.

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita una Società cooperativa con funzioni consortili denominata "**Federazione del Nord Est - Credito Cooperativo Italiano società cooperativa**", come cooperativa a mutualità prevalente ai sensi di legge.

La Società ha sede in Padova (PD), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune, l'istituzione e/o la soppressione, senza limitazioni territoriali, di unità locali operative (e.g. succursali, filiali, uffici, rappresentanze ed agenzie) potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

La Società potrà istituire uffici periferici.

Articolo 2

Principi ispiratori e scopo sociale

La Società ispira la propria attività ai principi della mutualità e della solidarietà propri della tradizione del Credito Cooperativo e opera senza fini di speculazione privata.

Essa, al fine di valorizzare il ruolo delle Banche di Credito Cooperativo associate, opera per favorirne lo sviluppo, promuove coerenti relazioni fra le stesse e ne supporta l'agire nell'interesse dei loro soci, dei loro clienti e delle comunità di riferimento.

La Società - in ossequio agli articoli 2602, 2615-ter e 2620 del codice civile nonché all'art. 27 del D.lg.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni - promuove:

1. il consolidamento del rapporto che le Banche di Credito Cooperativo associate intrattengono con le comunità locali di cui sono espressione, nonché, esemplificativamente, con amministrazioni e istituzioni pubbliche, enti, organismi e associazioni/organizzazioni di categoria;
2. lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo associate mediante l'esercizio di attività di interesse comune, di rappresentanza, assistenza, consulenza ed erogazione di servizi e la formazione continua dei componenti dei loro organi sociali, dirigenza, altri collaboratori e basi sociali.
3. la costituzione di Banche di Credito Cooperativo tenendo conto di quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza e del ruolo attribuito alle Capogruppo;
4. la coerenza sostanziale e la costante qualificazione della natura di cooperativa a mutualità prevalente delle BCC/CR associate;
5. la diffusione dell'educazione finanziaria, nonché della cultura e della sostenibilità ambientale e sociale dei territori e delle comunità di insediamento delle associate.

La Società opera anche quale articolazione territoriale dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo, in base alle discipline ad essi applicabili.

Articolo 3

Competenza Territoriale - Legami associativi - Legami istituzionali

La Società costituisce un organismo associativo territoriale di secondo grado delle Banche di Credito Cooperativo aventi sede legale nella Regione Veneto, e di quelle che ne fanno richiesta, aventi sede legale in regioni limitrofe, previo accordo tra le Federazioni

territoriali interessate e il parere favorevole della Federazione nazionale di categoria, che si esprime anche su eventuali divergenze tra Federazioni territoriali sulla base dei criteri di equilibrio e pragmatismo, nonché con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti presenti.

In tale qualità, essa aderisce alla Federazione Nazionale di categoria e, per il tramite di questa, alla Confederazione Cooperative Italiane alla quale questa, a sua volta, aderisce; sempre per il tramite della Federazione Nazionale, potrà inoltre aderire ad altri enti a carattere nazionale, europeo e internazionale che perseguano lo sviluppo delle Banche di Credito Cooperativo e della cooperazione in genere.

Nello svolgimento della propria attività la Società opera in base a criteri di sussidiarietà nei confronti sia delle Banche di Credito Cooperativo associate, sia di altre Federazioni locali sia della Federazione Nazionale di categoria alla quale la Società aderisce.

Le notizie ed i dati rilevanti non di pubblico dominio pertinenti alle banche associate acquisiti dalla Società sono coperti da obbligo di riservatezza e segreto professionale.

La Società adotta adeguati presidi organizzativi volti ad impedire che le notizie e i dati rilevanti non di pubblico dominio relativi ad una banca associata, acquisiti nello svolgimento delle anzidette attività, possano essere comunicati o risultare comunque acquisiti alle altre banche associate, per prevenire effetti restrittivi della concorrenza. I rappresentanti della Società e i soggetti operanti per la medesima si impegnano ad operare nel rispetto di un codice etico.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento ai sensi di legge o di statuto.

Articolo 5

Oggetto sociale

La Società, per il conseguimento dei propri scopi, svolge in proprio o anche attraverso società o enti partecipati:

- a) attività istituzionali e di rappresentanza di interessi delle Banche di Credito Cooperativo associate, anche attraverso la promozione di posizioni e istanze comuni e condivise in tutte le sedi opportune, sia all'interno sia all'esterno della categoria;
- b) attività di assistenza, consulenza e formazione;
- c) attività di promozione e diffusione della cultura e della identità bancaria mutualistica del Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- d) attività promozionali e di coordinamento riferite alle società di mutuo soccorso, eventualmente promosse a vario titolo dalle BCC associate;
- e) funzione di articolazione territoriale dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo in base alle normative vigenti;
- f) attività di monitoraggio dell'economia e del mercato bancario locale;
- g) l'attività di revisione cooperativa, ai sensi della normativa applicabile, nei confronti delle BCC associate.

Nello svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a f), la Società collabora con la Capogruppo alla quale la banca associata è affiliata.

La Società può inoltre attuare tutte le iniziative, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società ed Enti, utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può svolgere la propria attività anche nei confronti dei

terzi, purché in misura non prevalente, ad esclusione delle attività istituzionali e di rappresentanza e di promozione, quali quelle di cui alle lettere a), c), e) del presente articolo che devono essere svolte esclusivamente nei confronti dei soci. Le altre attività possono essere rese anche a soggetti non soci. La Società, nel definire la propria struttura, adotta un assetto organizzativo idoneo ad assicurarne la conformità alle disposizioni normative applicabili.

Articolo 6

Ambiti di attività e di rappresentanza

Nell'espletamento del suo ruolo istituzionale, la Società svolge, in ogni sede, per le banche associate le seguenti attività: istituzionali e di rappresentanza, di promozione, di assistenza, consulenza e formazione, nonché attività di revisione cooperativa ai sensi della normativa vigente.

In merito alle attività di rappresentanza, la Società provvede a:

- a) promuovere e stipulare accordi o convenzioni con Enti pubblici e privati di qualunque natura;
- b) tutelare gli interessi sindacali delle banche associate, tenendo conto del ruolo delle Capogruppo, anche in occasione della stipula di contratti integrativi di lavoro o accordi economici nonché delle vertenze individuali e collettive;
- c) tutelare e assistere le banche associate e rappresentarne gli interessi nei rapporti con Enti e Uffici pubblici, nonché con organismi di rappresentanza territoriale;
- d) associare le banche socie in Enti e organizzazioni aventi scopi complementari o affini alle stesse.

Nell'assolvimento del medesimo ruolo istituzionale, la Società:

- a) può fornire supporto alle banche associate nel processo di predisposizione dei piani strategici ed operativi nel quadro degli indirizzi impartiti e delle metodologie definite dalle relative Capogruppo di riferimento delle banche socie;
- b) può fornire supporto in preparazione delle assemblee territoriali connesse al processo di consultazione delle BCC aderenti al Gruppo bancario cooperativo di riferimento delle banche socie, ai sensi della normativa vigente;
- c) può coadiuvare le banche associate negli adempimenti necessari e nelle attività di garanzia dei Fondi di Garanzia del Credito Cooperativo.

La funzione di rappresentanza di cui sopra ha valore legale perché si intende conferita dalle banche associate, ad ogni effetto, con l'atto di ammissione a socio.

L'attività di promozione si esplica mediante:

- a) attività di promozione delle specificità identitarie del Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- b) attività promozionali e di coordinamento riferite alle società di mutuo soccorso eventualmente promosse a vario titolo dalle BCC associate;
- c) la diffusione della cultura cooperativa e mutualistica, in particolare nel settore del credito, dell'educazione finanziaria e del welfare di comunità; nonché della cultura della sostenibilità ambientale e sociale dei territori e delle comunità;
- d) l'organizzazione di manifestazioni e convegni;
- e) la raccolta, la pubblicazione e la divulgazione di dati e notizie relative al Credito Cooperativo in ambito territoriale;
- f) il supporto alle iniziative di costituzione di nuove Banche di Credito Cooperativo, secondo quanto previsto dal precedente art. 2.

La società svolge l'attività di revisione cooperativa per l'accertamento dei requisiti inerenti la natura mutualistica, ai sensi della normativa vigente, nei confronti delle BCC associate e in base

ad un'apposita convenzione con la Federazione nazionale di categoria. La società svolge le attività di assistenza, consulenza e formazione imprenditoriale cooperativa e tecnico-identitaria, nonché mutualistica, con particolare riferimento alle specificità del credito cooperativo. Gli stessi servizi possono essere erogati anche a favore di soggetti terzi.

Articolo 7

Altre attività

La società può svolgere altre attività di supporto alle banche associate e volte a migliorare e incrementare i servizi erogati nel rispetto delle normative vigenti.

Al fine di promuovere e diffondere i principi e i valori della cooperazione di credito, la Società favorisce, valorizza e sostiene la partecipazione attiva dei giovani soci delle banche associate

Articolo 8

Ammissibilità a socio

Possono essere ammesse a socio le Banche di Credito Cooperativo aventi sede legale nella regione Veneto, e quelle che ne fanno richiesta, aventi sede legale in regioni limitrofe, previo accordo tra le Federazioni territoriali interessate, e il parere favorevole della Federazione nazionale di categoria che si esprime anche su eventuali divergenze tra Federazioni territoriali sulla base dei criteri di equilibrio e pragmatismo, nonché con votazione a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

Potranno altresì essere ammesse a socio Banche di Credito Cooperativo che a seguito del cambiamento della propria sede legale stabiliscano la stessa nella Regione Veneto, solo qualora esse soddisfino, con riferimento alla Regione medesima, almeno due dei tre criteri seguenti:

- 1) abbiano nella Regione la residenza, sede o l'operatività della maggioranza dei propri soci, ai sensi delle disposizioni di vigilanza applicabili;
- 2) abbiano nella Regione la maggioranza delle proprie succursali;
- 3) realizzino con la clientela che ha residenza, sede o l'operatività nella Regione la quota prevalente dell'ammontare complessivo degli impieghi e della raccolta.

Articolo 9

Formalità per l'ammissione a socio

Per l'ammissione a socio, le Banche di Credito Cooperativo devono presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta, corredata di autentica della delibera del consiglio, contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla richiesta di ammissione entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento e dispone la comunicazione della deliberazione di ammissione alla Banca interessata ovvero, entro lo stesso termine, deve comunicare, motivandolo, l'eventuale diniego alla richiesta.

In caso di accoglimento della richiesta di ammissione, il Consiglio di amministrazione, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, provvede all'immediata annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci.

La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

Articolo 10

Diritti dei soci

Le banche socie esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'articolo 21;
- b) hanno diritto di avvalersi dell'attività istituzionale e di rappresentanza, di promozione, di assistenza, consulenza e formazione, e di revisione, nonché delle altre attività svolte dalla Società, nei modi e nei limiti fissati dallo statuto, dai regolamenti e dalle altre deliberazioni sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle banche socie in regola con il versamento dei contributi consortili e non soggette a sanzioni che limitino l'esercizio dei diritti stessi.

Articolo 11

Doveri dei soci

Le banche socie, nello spirito della mutualità e nell'interesse del Credito Cooperativo, hanno il dovere di:

- a) osservare le disposizioni del presente statuto;
- b) uniformarsi alle deliberazioni assunte dagli organi della Società e di favorirne l'attuazione;
- c) utilizzare, in conformità alle proprie esigenze, i servizi offerti dalla Società; qualora una Banca di Credito Cooperativo socia intenda utilizzare i servizi di altra Federazione, o di società o enti da quest'ultima partecipati, dovrà ottenere il consenso preventivo della Società, consultata la Federazione Nazionale;
- d) di corrispondere i contributi consortili e versare i corrispettivi specifici per le attività e i servizi utilizzati;
- e) sottoporsi alle attività della Società effettuate ai sensi del precedente articolo 6, comma 3, lettera c) e di favorirne lo svolgimento, rimuovere senza ritardo le irregolarità riscontrate tenendo conto dei suggerimenti ricevuti;
- f) di fornire tutte le notizie ed i dati richiesti dalla Società ed aventi attinenza con le finalità della Società;
- g) di invitare la Società alle proprie assemblee;
- h) di non tenere comportamenti incompatibili con quelli ai quali si indirizza l'azione della Società.

Articolo

12 Sanzioni

Nei casi di inadempimento ai doveri del precedente articolo e degli obblighi di cui al presente statuto, il Consiglio di amministrazione può disporre, tenendo conto della gravità dell'inadempimento, l'irrogazione di una o più delle seguenti sanzioni:

- 1) richiamo scritto;
- 2) decadenza dei componenti espressi dalla banca sanzionata da eventuali incarichi tecnici ricoperti nell'ambito della Società;
- 3) non candidabilità da parte della Società degli esponenti della banca sanzionata ai fini dell'assunzione di cariche presso organismi del Credito Cooperativo, per tutto il periodo di persistenza delle cause che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione;
- 4) segnalazione della condotta sanzionata alla Capogruppo del Gruppo bancario Cooperativo di riferimento;
- 5) segnalazione, anche per il tramite della Federazione Nazionale, alle Autorità competenti;
- 6) richiesta alla Federazione Nazionale di:

- inibizione a ricoprire incarichi di rappresentanza da parte degli esponenti aziendali della banca associata inadempiente;
- sospensione dell'erogazione da parte della Federazione Nazionale stessa di servizi centrali, licenze e concessioni alla banca associata sanzionata;

7) esclusione dalla Società.

Le deliberazioni relative alle sanzioni di cui al comma precedente sono assunte con l'astensione degli eventuali rappresentanti della banca associata ed oggetto della deliberazione, i quali, dopo aver esposto le proprie considerazioni in merito, sono tenuti ad allontanarsi dalla seduta allo scopo di evitare qualsiasi forma di conflitto di interessi. Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di far risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni sopraindicate.

Le deliberazioni relative alle sanzioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 del presente articolo sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei voti dei componenti del Consiglio.

Le sanzioni irrogate sono portate a conoscenza dei soci della banca sanzionata da parte della Società alla prima successiva assemblea e di tale comunicazione va dato atto nel verbale dell'assemblea stessa, e sono comunicate ai Fondi di Garanzia della categoria.

Articolo 13

Cessazione della qualità di socio

Le banche socie cessano di far parte della Società in seguito a recesso, al proprio scioglimento oppure ad esclusione.

Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o di trasferimento della sede legale cui consegua il venire meno del requisito dell'art. 3, primo comma. Esso è deliberato dalla assemblea della banca socia: a detta assemblea ha diritto di intervento e di parola un rappresentante della Federazione.

La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.

Nei casi di recesso diversi da quelli previsti dalla legge il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la Società.

L'esclusione può avvenire, secondo le disposizioni del presente statuto, per la violazione di uno dei doveri posti a carico della banca associata. Essa viene deliberata dal Consiglio di amministrazione della Società con provvedimento motivato.

Il provvedimento di esclusione è comunicato alla banca associata con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, la banca associata può ricorrere nel termine di trenta giorni dalla comunicazione al Collegio dei probiviri, che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l'esclusione la banca associata può proporre opposizione al tribunale.

La banca uscente ha l'obbligo di pagare i contributi consortili disposti per l'esercizio in corso ed ha diritto esclusivamente al rimborso del valore nominale delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto. La Società deve provvedere al pagamento entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si è sciolto.

In caso di fusione tra banche socie aderenti alla Società - ed anche in caso di fusione tra banche appartenenti a Federazioni diverse a cui consegua la perdita della qualità di socio della Società di una di esse - in considerazione degli investimenti effettuati e della programmazione compiuta dalla Società, la banca che risulta dalla fusione o quella incorporante può essere tenuta al pagamento di una somma corrispondente ai contributi dovuti alla Società per tre esercizi. L'importo non potrà superare quello dei contributi pagati alla Società dalla banca non più ad essa associata negli ultimi tre esercizi precedenti.

Articolo 14

Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva o fondo senza specifica destinazione, comunque denominati.

Articolo 15

Capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 25,82 ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.

Articolo 16

Azioni e sovrapprezzo

Le azioni sono nominative.

L'assemblea può determinare in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, del codice civile, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione (sovrapprezzo).

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

La Società non emette titoli azionari e la qualità di socio risulta dall'iscrizione a libro soci.

Articolo 17

Ristorni

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può deliberare sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- assegnazione gratuita di azioni;
- emissioni di obbligazioni.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Articolo 18

Contributi consortili

I costi di gestione della Società sono coperti dai contributi consortili ordinari versati dalle Banche associate.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo; in tale occasione, esso determina l'ammontare dei contributi consortili in rapporto al complesso delle attività da svolgere e ne stabilisce la ripartizione fra le banche associate in base ai criteri stabiliti in apposito regolamento assembleare.

L'eventuale richiesta di sospensione o riduzione dei contributi consortili effettuata da una banca associata per gravi e fondati motivi, può essere accolta dal Consiglio di amministrazione della Società.

I contributi consortili devono essere corrisposti dalla Banca associata quando siano cessati i presupposti della loro sospensione o riduzione.

Il Consiglio di amministrazione, inoltre, può determinare presupposti, criteri e tipologia di attività e servizi per i quali le banche associate saranno chiamate a versare un contributo consortile integrativo in relazione all'effettiva fruizione degli stessi.

In ogni caso, i contributi consortili non potranno superare i costi imputabili alle prestazioni consortili.

Articolo 19

Organi sociali

Gli organi della Società, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il comitato esecutivo, se nominato;
- d) il collegio sindacale;
- e) il collegio dei probiviri.

Articolo 20

Convocazione e costituzione dell'Assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione spedito alle banche socie per raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza che può essere tenuta in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale purché in territorio italiano.

Il Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, deve convocare senza indugio l'Assemblea quando, ricorrendo gravi motivi, ne è fatta richiesta dalla Federazione Nazionale di categoria.

Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima ed in seconda convocazione, sono validamente costituite secondo le regole previste dal codice civile e deliberano con le maggioranze stabilite dal medesimo codice.

Articolo 21

Intervento e rappresentanza in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascuna banca socia interviene direttamente all'Assemblea, mediante

il suo legale rappresentante ovvero mediante un delegato di questi, scelto fra gli amministratori. La delega è rilasciata con lettera diretta al presidente dell'Assemblea da parte del legale rappresentante della banca socia.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese.

All'Assemblea dovrà essere invitato il legale rappresentante della Federazione Nazionale di categoria, e potranno essere invitati il rappresentante legale e l'amministratore delegato della Capogruppo di riferimento delle banche socie. Sia il rappresentante della Federazione Nazionale di categoria che i rappresentanti della Capogruppo di riferimento potranno intervenire con facoltà di parola anche attraverso un proprio delegato.

Inoltre, all'Assemblea possono essere invitati ad assistere gli amministratori, i sindaci ed i direttori delle banche socie.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dal Presidente dell'Assemblea e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.

Articolo 22

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ricorrendo le condizioni di cui all'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e le connesse relazioni degli amministratori, udita la relazione dei sindaci;
- nomina gli amministratori, i componenti del Collegio sindacale, ed il presidente dello stesso, ed i componenti del Collegio dei probiviri;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- nomina il soggetto al quale è demandato l'esercizio della revisione legale dei conti;
- approva i regolamenti che disciplinano i contributi consortili, l'attività di revisione di cui all'art. 6, comma 3, lettera c), nonché gli altri regolamenti attribuiti alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie previste dalla legge. Per le modifiche statutarie deve essere acquisito il preventivo parere favorevole della Federazione Nazionale di categoria.

Articolo 23

Presidenza dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione il quale, con il consenso della maggioranza dei soci presenti, nomina un segretario e, quando ricorrono le elezioni delle cariche sociali, anche due scrutatori. La nomina del segretario non è

necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice presidente e, in caso di più Vice presidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni del Presidente sono svolte dal consigliere di amministrazione più anziano tra quelli presenti.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario

Articolo 24

Composizione del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di consiglieri da tre a nove, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i membri dei Consigli di Amministrazione delle Banche socie.

Al fine di individuare i soggetti eleggibili, le Banche socie, previa designazione del Consiglio di Amministrazione di quest'ultime, sono tenute ad inviare alla Società prima dell'assemblea di rinnovo delle cariche sociali, due nominativi tra i membri dei propri Consigli di Amministrazione, di cui almeno uno con la qualifica di Presidente o vice Presidente della rispettiva banca socia.

Non possono essere nominati e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati sottoposti a liquidazione giudiziale, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- c) il coniuge non legalmente separato, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, il parente o affine:
 - (i) entro il quarto grado con altri amministratori e/o con il Direttore Generale della Società.
 - (ii) entro il secondo grado con dipendenti della Società;
- d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei due anni precedenti l'assunzione della carica;
- e) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei dodici mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- f) coloro che cessano dalla carica di presidente delle banche socie, o di consigliere di amministrazione, salvo che una delle dette cariche venga conferita nuovamente da una banca socia entro il termine di 15 giorni dalla cessazione, previa designazione di cui al secondo comma nel caso di consigliere di amministrazione o quando viene revocata la designazione di cui al secondo comma.

I componenti del Consiglio durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il vicario del Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. La cooptazione del nuovo consigliere avverrà previa designazione della banca socia cui apparteneva il consigliere venuto a mancare.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea successiva alla sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina."

Articolo 25

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di norma una volta al trimestre ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio sindacale, o da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso, o dalla Federazione Nazionale di categoria.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso da inviare per iscritto, anche mediante posta elettronica certificata, al domicilio di ciascun consigliere ed ai componenti del Collegio sindacale, almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Articolo 26

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando sono presenti più della metà degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Tuttavia, quando si tratti della nomina di persona può adottarsi la votazione segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede; in quelle segrete, la parità di voto comporta la reiezione della proposta. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Nazionale di categoria e un rappresentante della Capogruppo di riferimento delle banche socie.

Alle riunioni partecipa, con parere consultivo, il Direttore che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

I partecipanti sono tenuti all'obbligo di riservatezza e segreto su tutte le informazioni, sui contenuti delle discussioni e sulle deliberazioni consiliari nonché dei documenti esaminati nel corso delle riunioni.

Articolo 27

Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le deliberazioni concernenti:

- l'ammissione, l'esclusione ed il recesso dei soci;
- l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
- l'approvazione dei regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la nomina e le attribuzioni del Direttore e del/dei Vice direttore/i.

Il Consiglio può deliberare le modificazioni dello statuto di adeguamento a disposizioni normative, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile.

La Società non può stipulare contratti con gli amministratori o con loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi soggetti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori, qualora detti contratti comportino un onere complessivo per la Società superiore a 100.000 euro su base annua. Il limite suddetto, in tutte le sue forme, si applica anche rispetto a colui che rivesta la carica di Direttore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

Il Consiglio, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni al Comitato esecutivo, al Presidente ed ai singoli consiglieri, determinando i limiti delle deleghe. Il Consiglio di amministrazione può inoltre conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione.

Articolo 28

Compenso ai consiglieri di amministrazione

I consiglieri hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

Articolo 29

Presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, sovrintende all'andamento della Società e presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo; provvede altresì affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti del Consiglio.

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente delibera sulle materie di competenza del Consiglio o del Comitato esecutivo, ad esclusione di quelle riservate al primo dalla legge. Le deliberazioni, in tal modo adottate, devono essere portate a conoscenza del Consiglio o del Comitato esecutivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice presidente, e in caso di più Vice presidenti, da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal Consiglio. Di fronte

ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Articolo 30

Composizione e funzionamento del Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, è composto da tre a cinque componenti del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso, tra cui, di diritto, il Presidente e il/i vice Presidente/i del Consiglio. Con regolamento, di competenza del Consiglio di amministrazione, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei componenti del comitato esecutivo.

Le riunioni sono convocate secondo le modalità di cui all'art. 25, secondo comma, e sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Comitato esecutivo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario. Il Comitato esecutivo delibera sulle materie ad esso delegate dal Consiglio; tuttavia, in caso di necessità ed urgenza, il Comitato delibera su qualsiasi argomento di competenza del Consiglio, esclusi quelli riservati a quest'ultimo dalla legge.

Le deliberazioni di urgenza devono essere portate a conoscenza del Consiglio alla prima riunione utile.

Articolo 31

Composizione del Collegio sindacale

L'Assemblea ordinaria nomina fra gli amministratori, i sindaci e i soci delle banche socie, purché in possesso dei requisiti di legge, tre sindaci effettivi, designandone il Presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

La Società non può stipulare contratti con i sindaci o con loro parenti, coniugi o affini fino al secondo grado incluso, o con società alle quali gli stessi soggetti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria. I sindaci sono rieleggibili. Essi decadono, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando cessano dalla carica di amministratore o sindaco delle banche socie.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

Articolo 32

Compiti del collegio sindacale

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono esser firmati da tutti gli intervenuti.

Articolo 33

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione nominati dall'assemblea dei soci su proposta motivata del Collegio sindacale, ovvero dal Collegio sindacale stesso, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 34

Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e Società.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra soggetti terzi rispetto alle banche socie.

Il Presidente, che provvede alla convocazione del Collegio e ne dirige i lavori, è nominato dalla Federazione Nazionale di categoria, gli altri membri sono nominati dall'Assemblea.

I probiviri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. In caso di cessazione di uno dei componenti il Collegio nel corso dell'esercizio sociale, l'organo viene integrato dal supplente più anziano di età e l'Assemblea successiva provvederà alla nomina di un nuovo membro supplente.

La Società e le banche socie sono obbligate a rimettere alla decisione dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Società o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, l'applicazione, la validità e l'efficacia dello statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia; la decisione del Collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza vincoli di formalità procedurali. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.

Articolo 35

Compiti ed attribuzioni del Direttore

Il Direttore coordina il personale e le attività della Società secondo quanto impartito dal Consiglio di Amministrazione della stessa.

Egli prende parte, ove richiesto, e con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed a quelle del Comitato esecutivo, se previsto.

Ha inoltre il potere di proposta in ordine alle materie di competenza del Consiglio di amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; sovrintende al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito da un

dipendente designato dal Consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui non sia stato ancora nominato un Direttore, le funzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono assunte da un Coordinatore individuato dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 36

Comitato tecnico dei direttori

Il Comitato tecnico dei direttori è composto dai direttori delle banche socie nominati in base ad un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato costituisce un organo consultivo e propositivo del Consiglio di amministrazione e della Direzione, ed il suo funzionamento è disciplinato dal menzionato regolamento.

Articolo 37

Commissioni tecniche

Per un più efficiente funzionamento dei servizi, il consiglio di amministrazione può costituire appositi comitati o commissioni tecniche, con funzioni consultive e propositive su materie determinate, per l'esame di aspetti specifici, anche a livello locale, e per la ricerca di idonee soluzioni.

Articolo 38

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Articolo 39

Utili

La Società deve destinare almeno il 30 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva legale. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. La Società, ai sensi dell'art. 2514, primo comma, lett. c), del codice civile, non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Gli utili eventualmente residui potranno essere:

- a) destinati alla rivalutazione delle azioni secondo le previsioni di legge;
- b) assegnati ad altre riserve.

La Società non distribuisce utili ai soci.

L'eventuale remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci potrà essere effettuata purché in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

La quota di utili netti annuali dopo le destinazioni di cui ai commi precedenti deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Articolo 40

Scioglimento e liquidazione della Società

In caso di scioglimento della Società, il residuo attivo della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dedotti il capitale versato dalle banche socie, eventualmente rivalutato, ed i dividendi maturati, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo le modalità

previste dalla legge.

Articolo 41

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti di attuazione trovano applicazione le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti riferite alle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.